

Codice Etico di autoregolamentazione dell'Industria Termale

Premessa

I. Uso della denominazione Terme e suoi derivati

1. Uso della denominazione Terme e suoi derivati

II. Le regole professionali

2. Servizio agli Utenti
3. Informazione sulle prestazioni terapeutiche
4. Privacy
5. Iniziative promozionali
6. Rapporti tra le Aziende
7. Rapporti con i professionisti del settore sanitario e con la pubblica amministrazione
8. Rapporti con Federterme
9. Rapporti con i consulenti medico-scientifici

III. Attività disciplinare

10. Organi di controllo
 - 10.1 Commissione di Controllo
 - 10.1.1 Attribuzioni della Commissione di Controllo
 - 10.1.2 Convocazione della Commissione di Controllo
 - 10.2 Giurì
 - 10.2.1 Convocazione del Giurì
 - 10.2.2 Procedimento davanti al Giurì
 - 10.2.3 Decisione del Giurì
 - 10.2.4 Contenuto della decisione
 - 10.2.5 Esecuzione della decisione

IV. Norme conclusive

11. Violazioni del presente Codice Etico da parte di Aziende termali non aderenti a Federterme
12. Uso del marchio Federterme

Premessa

Attraverso il Codice Etico, Federterme e le Imprese associate manifestano la precisa intenzione di ispirare i propri comportamenti, non soltanto al rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto associativo, ma anche al rispetto dei principi morali, che sono parimenti alla base della civile convivenza e dei rapporti fra individui, associazioni, società private e pubbliche e istituzioni.

Quanto sopra, nella consapevolezza che il ruolo del termalismo italiano nell'ambito sanitario riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale obbliga il Centro Termale a conformarsi scrupolosamente ai doveri che vengono stabiliti dalle normative in materia, dagli usi e dalla deontologia professionale e considerato che il riconoscimento costituito dall'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale non conferisce alcun privilegio ma, al contrario, impone il rigoroso rispetto di precisi obblighi, sia di legge che morali, verso gli Utenti.

Il Codice Etico tende, pertanto, ad esprimere una più nobile ed elevata concezione dell'impresa privata, armonizzando le istanze della produttività e del profitto con una dimensione morale, con l'idea di una competitività e di una concorrenza libere, e tuttavia regolate dai criteri della trasparenza e della correttezza verso gli altri.

Federterme e le Imprese associate sono consapevoli di operare in un settore particolarmente delicato ed importante quale quello sanitario, ed avvertono tutta la rilevanza dell'impegno a contribuire in maniera determinante alla tutela del bene primario rappresentato dalla salute dei cittadini e, quindi, al miglioramento del sistema sanitario ed allo sviluppo della società civile.

I Soci di Federterme riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono un obbligo e, talora, anche una fase critica per il conseguimento dei suddetti obiettivi e possono accrescere, in uno con gli sforzi compiuti sul versante della ricerca scientifica e dell'individuazione di nuove possibili applicazioni, la reputazione ed il successo del settore termale.

In tale quadro di riferimento, il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica aziendale a cui i Soci di Federterme debbono attenersi in aggiunta alle normative nazionali o europee ed è perciò parte integrante dello Statuto di Federterme.

CODICE ETICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA TERMALE

Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono norme di condotta di carattere generale, vincolanti e inderogabili per tutte le Aziende Termali, siano esse aderenti alla Federazione singolarmente o in forma associata.

Le Associazioni di Aziende Termali s'impegnano pertanto a far osservare le disposizioni del presente Codice alle Aziende Termali loro associate.

Federterme, attraverso i propri Organi, si riserva il diritto in ultima istanza di espellere dall'Associazione qualsiasi Socio che non osservi le linee guida del presente Codice Etico.

Qui di seguito, sono elencate e descritte le norme cui i Soci dovranno attenersi.

I. Uso della denominazione Terme e suoi derivati

1. *Uso della denominazione Terme e suoi derivati*

L'uso delle denominazioni: "Terme", "Termale" e loro derivati, ai sensi della Legge n. 323/2000, è riservato in esclusiva alle Aziende Termali titolari di concessione mineraria o di sub concessione o di altro titolo giuridico/amministrativo valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate.

Al fine di consentire un'adeguata tutela delle denominazioni: "Terme", "Termale" e loro derivati, le Associate s'impegnano sia a segnalare tempestivamente a Federterme eventuali utilizzi impropri di tali termini, sia a collaborare con la Federazione stessa per la loro difesa, ferma restando la legittimazione ad agire in capo alle singole Aziende.

II. Le regole professionali

2. *Servizio agli Utenti*

Il Centro Termale associato a Federterme s'impegna a salvaguardare l'interesse dell'Utente ponendo al di sopra di ogni propria considerazione la salute e la cura dell'utente stesso.

A tale scopo, i Soci di Federterme si impegnano a rispettare le leggi, i decreti, i regolamenti nonché lo Statuto associativo. L'eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento possibili.

Per tale ragione, ciascuna struttura deve garantire ai propri Utenti che tutte le prestazioni sanitarie siano erogate assicurando sempre un'assistenza medica qualificata.

Nessuna struttura termale, nemmeno quando operi al di fuori dei regimi di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, potrà esimersi in alcun modo dal garantire la presenza delle figure mediche richieste dalle normative vigenti relative agli accreditamenti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Affinché siano sempre garantiti agli utenti delle Aziende associate i più elevati standard qualitativi nelle prestazioni, nelle terapie e nei servizi erogati, e che gli operatori sanitari impiegati siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato professionale possibile, ciascun Centro Termale dovrà dotarsi di apposita Carta dei Servizi.

L'impegno dei Soci non deve limitarsi al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma ove possibile, deve andare oltre ed assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

3. *Informazione sulle prestazioni terapeutiche*

L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

L'informazione circa le prestazioni termali terapeutiche, divulgata anche attraverso mezzi pubblicitari, deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile e comunque tale da fornire all'Utente e al medico inviante una precisa indicazione che faciliti la selezione e la determinazione delle prestazioni stesse. Non è quindi ammessa la divulgazione di notizie e di informazioni che risultino palesemente fuorvianti o mistificatorie.

Il Centro Termale, quando fornisca notizie circa le prestazioni terapeutiche erogate, deve sempre distinguere con la massima chiarezza fra quelle erogate in regime di accreditamento con il S.S.N. e quelle erogate al di fuori di tale regime.

Il Centro Termale, nel rispetto di quanto esplicitato al punto precedente, non può formulare offerte ingannevoli in danno alla buona fede dei potenziali Utenti.

Una copia del messaggio da pubblicare deve essere inviata al Giurì.

4. Privacy

Qualsiasi utilizzo da parte delle Associate dei dati personali, sensibili e non, di Utenti termali è fondato sul rigoroso rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di privacy.

5. Iniziative promozionali.

Sono vietate le manifestazioni a premi che abbiano ad oggetto prestazioni terapeutiche erogate dagli stabilimenti termali.

In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, il Giurì di cui al successivo articolo 10.2 e seguenti, potrà rilasciare specifica autorizzazione per manifestazioni a premi ritenute di particolare rilevanza.

Tale divieto non opera qualora la manifestazione a premi abbia ad oggetto la promozione di trattamenti esclusivamente estetici.

E' vietato l'artificioso aumento delle tariffe termali avente quale finalità la successiva offerta di sconti sulle prestazioni terapeutiche termali erogate al di fuori dei regimi di accreditamento.

In ogni caso, quando venga erogata privatamente una prestazione terapeutica prevista dai vigenti regimi di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, la tariffa effettivamente applicata non potrà risultare inferiore a quella riconosciuta alle Aziende accreditate dal S.S.N. stesso.

6. Rapporti tra le Aziende.

Il rapporto tra i Soci di Federterme dovrà essere improntato ai principi della leale concorrenza e del reciproco rispetto.

Ciascun Socio sarà comunque tenuto a collaborare con la Federazione affinché sia garantito il massimo rispetto dello Statuto e del presente Codice Etico, segnalando a Federterme le eventuali inosservanze delle regole vincolanti ed inderogabili di cui sopra.

7. Rapporti con i professionisti del settore sanitario e con la pubblica amministrazione.

I Soci di Federterme riconoscono che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché il settore termale possa sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del Settore Sanitario. I Soci dovranno attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta Socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del Settore Sanitario. I membri dovranno altresì rispettare l'obbligo dei Professionisti del Settore Sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alle terapie da somministrare.

Le presenti Linee Guida stabiliscono gli standard adeguati per i vari tipi di rapporto con i Professionisti del Settore Sanitario, ma non si prefiggono di sostituire o superare le leggi o le normative nazionali o europee applicabili e/o i codici professionali (ivi inclusi i codici aziendali) che impongono particolari condizioni ai Soci o ai Professionisti del Settore Sanitario nello svolgimento della loro attività. Tutti i Soci dovranno dunque garantire in maniera indipendente che le rispettive interazioni con i Professionisti del Settore Sanitario

osservino le leggi e le normative nazionali, europee e locali vigenti, i regolamenti e i codici professionali.

I rapporti che i Soci instaurano, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale, con dipendenti della Pubblica Amministrazione, inclusi gli operatori della Sanità pubblica, devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare, quando si instaurino rapporti con la Pubblica Amministrazione, sarà opportuno adottare maggiori e più specifiche cautele, come di seguito meglio argomentato. A tal fine, procedure interne trasparenti ed obiettive che disciplinino la condotta dei Soci, rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Associate e i loro Collaboratori non devono promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura e/o altri benefici a pubblici dipendenti a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi dei Soci, anche a seguito di illecite pressioni.

In particolare non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

a) prendere in considerazione o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; assumere alle dipendenze delle imprese associate ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente all'attività di vigilanza sull'erogazione delle cure termali effettuate dall'impresa alla Pubblica Amministrazione, nell'anno successivo alla loro conclusione o definizione;

b) offrire, o in alcun modo fornire, omaggi che non siano di modico valore, così come determinato dal Decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii.;

c) sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge.

Tutto quanto previsto sub a), b), e c) non potrà essere attuato o procurato neppure indirettamente né attraverso società e/o strutture diverse dall'azienda termale.

8. *Rapporti con Federterme*

La partecipazione a Federterme implica il riconoscimento del suo ruolo di unico rappresentante degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l'altro, l'astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed al prestigio comuni.

Aderendo a Federterme ogni Centro Termale si impegna a non partecipare, direttamente o tramite propri incaricati, né ad associazioni "concorrenti" analoghe a Federterme per finalità o composizione, né a qualsivoglia manifestazione ed iniziativa organizzata da Centri Termali non aderenti a Federterme, specie se in aperto contrasto con le scelte operate dalla Federazione.

9. *Rapporti con Consulenti medico-scientifici*

Federterme potrà avvalersi, nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico o di altri Organi Scientifici, di professionisti che ricoprano incarichi di Direzione Sanitaria o di consulenza continuativa presso Aziende Termali italiane, esclusivamente previo parere favorevole della Commissione di Controllo.

Allo stesso modo, le Aziende termali potranno conferire incarichi ai professionisti che abbiano ricevuto specifici mandati consulenziali di interesse generale da parte di Federterme, esclusivamente previo parere favorevole della Commissione di Controllo.

Per favorire il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, Federterme comunicherà periodicamente alle Associate l'elenco dei professionisti da questa scelti.

III Attività disciplinare

10. Organi di Controllo

Gli organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del presente Codice Etico sono la Commissione di Controllo e il Giurì.

Entrambi hanno sede presso la Federazione.

10.1 Commissione di Controllo

La Commissione di Controllo è composta di cinque membri, compreso il Presidente. Il Presidente, scelto tra soggetti esperti di diritto e di comprovata esperienza in ambito legale, esterno alla compagine sociale, e i quattro membri, di cui uno almeno scelto tra persone di particolare merito e competenza esterne alla Federazione, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione di Controllo nomina al suo interno un Segretario.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione potrà avvalersi di consulenti scelti secondo le esigenze del caso.

Le segnalazioni sulle presunte violazioni al Codice Etico dovranno essere inviate in forma scritta ed in busta chiusa presso la segreteria della Commissione di Controllo.

10.1.1 Attribuzioni della Commissione di Controllo

La Commissione di Controllo:

- a) istruisce i casi che si riferiscono alla presunta violazione del Codice Etico;
- b) sottopone al Giurì i casi per i quali ritiene siano risultate fondate le presunte violazioni del Codice Etico;
- c) svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo anche attraverso una Società di auditing di volta in volta designata, se necessario. Ove l'intervento della Società di auditing si renda necessario a seguito di controversie tra i Soci, gli eventuali costi sostenuti per audit o consulenze sono da ripartire per due terzi a carico della parte soccombente e un terzo a carico della parte segnalante;
- d) può adottare ogni provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo operato.

Nell'espletamento delle sue funzioni la Commissione potrà:

- richiedere informazioni e chiarimenti ai Soci interessati mediante comunicazione riservata;
- procedere, se necessario, all'audizione del Socio interessato, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio.

e) trasmette, su richiesta del Comitato di Presidenza, una relazione sull'attività svolta.

10.1.2 Convocazione della Commissione di Controllo

La Commissione viene convocata dal suo Presidente quando ne ravvisi l'opportunità o, in ogni momento, su richiesta congiunta di almeno due membri.

La Commissione di Controllo è convocata dal suo Presidente mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La Commissione di Controllo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.

La Commissione di Controllo delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente interessato ha l'obbligo di astenersi.

10.2 Giurì

Al Giurì vengono sottoposti i casi di violazione del Codice Etico.

Il Giurì è composto di tre membri, di cui uno – su indicazione dell'Assemblea della Federazione - assume la carica di Presidente.

Essi sono nominati dall'Assemblea e scelti, uno tra i rappresentanti dei Soci o tra persone di particolare merito e competenza esterne all'Associazione, e due tra gli esperti di diritto. I membri del Giurì durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri esterni del Giurì, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare espressamente di non avere in corso rapporti professionali e di interesse con i Soci e impegnarsi a non costituire tali rapporti per tutta la durata dell'incarico.

10.2.1 Convocazione del Giurì

Il Giurì viene convocato dal Suo Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, mediante comunicazione scritta anche telematica da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni del Giurì non sono pubbliche.

Il Giurì è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera con il voto della maggioranza.

Funge da Segretario uno dei componenti del Giurì nominato dal suo Presidente.

10.2.2 Procedimento davanti al Giurì

Ricevuta l'istruttoria da parte della Commissione di Controllo, il Presidente nomina un relatore, dispone la comunicazione dell'avvio del procedimento al Socio interessato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di deduzioni e memorie, estrarre copia di documenti e produrne di nuovi.

Il Socio viene convocato davanti al Giurì entro il termine più breve possibile per la discussione che si svolge in forma orale.

Alla discussione partecipa un rappresentante della Commissione di Controllo appositamente delegato.

Esaurita la discussione, il Giurì:

- qualora la pratica sia sufficientemente istruita, formula la propria proposta di decisione;
- qualora lo ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, per il tramite della Commissione di Controllo, fissando la data della nuova discussione.

- In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può richiedere pareri alla Commissione di Controllo.

Avanti il Giurì il Socio può farsi assistere dai propri legali.

10.2.3 Decisione del Giurì

Il Giurì, entro dieci giorni dalla data della discussione emette la sua decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato al Presidente della Federazione e alle parti.

Entro i successivi dieci giorni, il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti.

Le decisioni del Giurì sono definitive.

10.2.4 Contenuto della decisione

Il Giurì può applicare ai Soci in caso di comprovata violazione del Codice Etico, le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- c) decadenza dei rappresentanti dei Soci aderenti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione dalla Federazione.

Il Giurì potrà irrogare, unitamente alle suddette sanzioni disciplinari, anche sanzioni di natura pecuniaria graduate in base alla gravità dell'infrazione.

Il Giurì potrà dare pubblicità alle decisioni, con i mezzi che saranno ritenuti più opportuni, qualora riscontri che i comportamenti posti in essere in violazione dei principi deontologici pregiudichino l'onorabilità della Federazione.

10.2.5 Esecuzione della decisione

Depositata la decisione, spetta al Presidente della Federazione curarne l'esecuzione. Con l'irrogazione delle sanzioni sono poste a carico del Socio le spese del giudizio anticipate dalla Federazione.

IV. Norme conclusive

11. *Violazioni del presente Codice Etico da parte di Aziende termali non aderenti a Federterme*

Al di fuori delle procedure previste al precedente capo III, ogni Centro Termale è legittimato a far pervenire alla Direzione della Federazione segnalazioni o reclami concernenti violazioni del presente Codice Etico da parte di Aziende termali non aderenti a Federterme.

Il Direttore porterà all'attenzione della Commissione di Controllo, nella prima riunione successiva alla segnalazione, i casi ritenuti di maggiore gravità, affinché possa essere esperita specifica procedura di accertamento necessaria per definire le azioni da intraprendere, a tutela dell'interesse del termalismo nazionale, nei confronti dei soggetti segnalati.

Qualora, peraltro, risultasse palese ed incontestabile il verificarsi di violazioni di norme e disposizioni il cui rispetto sia pregiudiziale per il mantenimento del rapporto di

accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà cura del Direttore di Federterme provvedere d'ufficio all'inoltro delle previste segnalazioni alla A.S.L. competente per territorio.

12. *Uso del marchio Federterme*

Il rispetto delle presenti norme è condizione essenziale per il legittimo utilizzo del marchio Federterme sulle pubblicazioni diffuse dalle Associate alla Federazione.

L'utilizzazione del marchio stesso è consentita solo trascorsi 6 mesi dall'adesione alla Federazione e purché l'Azienda non sia incorsa nel frattempo in una delle sanzioni previste dal presente Codice Etico o sia pendente un procedimento disciplinare nei suoi confronti.